

CONTRODEDUZIONI

Estratto dalla proposta [2007-04205 approvata dal Consiglio Comunale](#)

Ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento del Consiglio Comunale, in data 28 giugno 2007 veniva richiesto parere all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, che lo rendeva in data 31 luglio 2007 (all. 2 - n.).

Relativamente alle proposte di modificazioni alla convenzione, rese dall'Agenzia per i servizi pubblici locali nel parere di cui sopra, si evidenzia quanto segue:

- per quanto riguarda il rilievo generale che suggerisce l'opportunità di inserire fasi di valutazione degli interventi anche sotto il profilo del miglioramento del servizio per l'utenza si fa presente che la programmazione degli interventi degli impianti fissi non si effettuerà sui bisogni dell'utenza, bensì sulla base delle esigenze tecniche del sistema stesso, in quanto si tratta di beni strumentali all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale. L'eventuale miglioramento di quest'ultimo non è pertanto misurabile con i consueti indicatori riferiti direttamente ai servizi pubblici;
- per quanto attiene invece alle fermate, il miglioramento del servizio verrà valutato sulla base del rispetto delle cadenze, stabilite per l'effettuazione della pulizia delle stesse, nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria;
- con riferimento ai rilievi relativi all'art. 4.6 non si ritiene di accogliere la proposta di adeguare il canone a carico di GTT in caso di interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 1005 del Codice Civile, in tema di usufrutto.

Il Codice Civile prevede che si applichino al diritto d'uso le disposizioni dell'usufrutto, in quanto compatibili.

Ma nel caso in esame gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti non hanno come conseguenza una valorizzazione degli stessi da cui GTT può trarre beneficio o utili diretti, come è nel caso dell'usufruttuario.

- per quanto concerne le osservazioni all'art. 4.8 si ribadisce che la valutazione degli interventi sotto il profilo del miglioramento del servizio per l'utenza non attiene all'oggetto della convenzione che disciplina esclusivamente attività concernenti beni strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale;
- infine non ha pregio il rilievo di cui all'art. 8 in quanto la disposizione non appare superflua ma l'espressa previsione è necessaria in quanto sostituisce per intero l'articolo della convenzione rubricato "Clausola Compromissoria".

Pertanto, si ritiene opportuno approvare le modificazioni (allegato 1) alla convenzione degli impianti fissi ferropiltranviari e di fermata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 1998 (mecc. 9800798/64), stipulata in data 16 giugno 1998, Rep. A.P.A. n. 1666, precisando che per l'anno 2007 il contributo in conto impianti è stato approvato in sede di Assemblea che ha autorizzato il Budget degli Investimenti per l'anno 2007.